



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI FONDI PER LA PREMIALITÀ AI
SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 30.12.2010, n. 240**



Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità	3
Art. 3 - Ambiti di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità.....	3
Art. 4 - Premi per attività gestionale, di didattica, di ricerca, di terza missione e internazionalizzazione di cui all'art. 3 lettera a).....	4
Art. 5 - Premialità aggiuntive di performance e/o di miglioramento servizi al personale tecnico amministrativo di cui all'art 3 lettera b)	4
Art. 6 - Erogazione compensi	4
Art. 7 – Norme finali	4



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno e del personale tecnico amministrativo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e in ottemperanza all'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e all'articolo 24 comma 6 del D. Lgs 165/2001.

Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità è costituito con le risorse:

a) derivanti da una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero finanziamenti pubblici o privati (art. 9, terzo periodo, della Legge n. 240/2010);

b) eventualmente attribuite dal Ministero con specifico decreto in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9, secondo periodo, della Legge n. 240/2010);

c) derivanti dai mancati scatti triennali a professori e ricercatori in caso di valutazione negativa (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010);

d) derivanti dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dal personale senza autorizzazione dell'Ateneo (all'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001).

2) Il periodo di riferimento per la costituzione del Fondo è un biennio solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Art. 3 - Ambiti di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità è finalizzato:

a) ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività gestionale, di ricerca, didattica, terza missione e internazionalizzazione che concorrano al raggiungimento dei risultati previsti dal Piano Strategico di Ateneo, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

b) ad attribuire al personale tecnico amministrativo premialità in base ai risultati di performance e/o di miglioramento dei servizi.

c) a riconoscere l'apporto del personale, indipendentemente dalle categorie di appartenenza, in circostanze ed eventi straordinari in conseguenza dei quali la costante e puntuale collaborazione della comunità universitaria consenta all'Ateneo di conseguire la mission istituzionale e la continuità dell'attività didattica (prestazioni ordinarie e straordinarie finalizzate a contrastare eventi eccezionali). In tali circostanze il Consiglio di Amministrazione può anche prescindere dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b).

2. Le misure applicative sono definite dal Consiglio di Amministrazione per ciascun biennio di riferimento.

3. Al fine di riconoscere il merito, il Consiglio di Amministrazione individua per ogni biennio di riferimento, sulla base della consistenza del Fondo di Ateneo per la premialità, l'ammontare delle risorse da destinare al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo.



Art. 4 - Compensi per attività gestionale, di didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione di cui all'art. 3 lettera a)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce per ciascun biennio di riferimento *ex ante* i criteri e gli obiettivi e *ex post* i soggetti beneficiari e i relativi compensi.
2. L'erogazione dei compensi è definita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Premialità di performance e/o di miglioramento servizi al personale tecnico amministrativo di cui all'art 3 lettera b)

1. Gli ambiti di applicazione delle performance e delle attività di miglioramento dei servizi realizzate dal personale tecnico amministrativo sono definiti dal Direttore Generale e sono oggetto di confronto con la Parte Sindacale.
2. I criteri di riparto per la distribuzione dell'importo attribuito dal Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dalla contrattazione integrativa di Ateneo.

Art. 6 - Erogazione compensi

1. I compensi e le premialità per il personale tecnico-amministrativo sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge per i redditi da lavoro dipendente. Nel Fondo di cui al presente regolamento devono trovare copertura anche i relativi oneri a carico del datore di lavoro.
2. Per i compensi relativi al Fondo di Ateneo per la premialità, ai docenti e ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima dell'erogazione al soggetto beneficiario nel cedolino stipendiale.

Art. 7 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettoriale